

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

Avv. Antonio GUANTARIO  
*Patrocinante in Cassazione*

Spett.le

M.I.U.R.

Indirizzo di posta elettronica: [pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)

Spett.le

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA

-Direzione Regionale

[drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ambito territoriale della provincia di Bari

Indirizzo di posta elettronica: [uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** Notifica per pubblici proclami ricorso proposto dal prof. LISO Angelo (Tribunale ordinario di Trani, sez. lavoro, n. 6415/2016 r.g., prossima udienza cautelare 19.10.2016, giudice Dott. Nicola Morgese, e prossima udienza per la trattazione del giudizio ordinario 15.03.2017).

Il sottoscritto Avv. Antonio Guantario, procuratore costituito del ricorrente in oggetto, in forza del provvedimento emesso il 21.09.2016 con cui il Giudice ha autorizzato alla notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

## CHIEDE

Volersi provvedere alla pubblicazione della copia del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di cui sopra, nel sito web del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ambito territoriale della Provincia di Bari.

## INTIMA

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

**a provvedere IMMEDIATAMENTE AI DETTI INCOMBENTI E COMUNQUE FINO A 10 giorni prima dell'udienza.**

**F.to Avv. Antonio Guantario**

**AVVISO AI SENSI DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE DEL 19.10.2016, giudice Dott. Nicola Morgese, EMESSO DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO G.L. dott. Nicola MORGESE – NEL PROCEDIMENTO N. R.G. 6415-1/2016; NONCHE' DI FISSAZIONE UDIENZA DI DISCUSSIONE PER LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO ORDINARIO DEL e prossima udienza per la trattazione del giudizio ordinario 15.03.2017 PROCEDIMENTO N. R.G. 6415/2016.**

La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del Decreto di fissazione udienza cautelare del 21.9.2016 emesso dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro G.L. dott. Nicola Morgese – nel procedimento N. R.G. 6415/2016-1, nonché di fissazione udienza di discussione per la trattazione del giudizio ordinario del 15.3.2017 emesso dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 6415/2016, nei confronti di tutti i controinteressati indicati nel presente avviso alla lettera d).

**a) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. LAVORO; NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO CAUTELARE: R.G. N. R.G. 6415/2016-1; DATA DELL'UDIENZA: 19.10.2016; NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO DI MERITO ORDINARIO: R.G. 6415/2016 DATA DELL'UDIENZA: 15.03.2017.**

**b) NOME DI PARTE RICORRENTE: Angelo LISO ; INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Bari;**

**c) SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:**

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

ricorso: Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art.669 quater, comma 2, c.p.c.

oggetto: riconoscimento del diritto del ricorrente, in qualità di docente dell'Istituto Tecnico Agrario Provinciale Umberto I di Andria a conseguire il contratto assunzionale di insegnamento presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria, a seguito di utile posizionamento nella graduatoria per la mobilità intercompartimentale, approvata con determina dirigenziale Provincia BAT n. 242 del 03.03.2016, diretta a transitare dal ruolo provinciale dei docenti dell'Istituto Tecnico Agrario provinciale di Andria al ruolo dei docenti statale -classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie)- presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti Umberto I di Andria (comprensivo dell'Istituto Tecnico Agrario). Per l'effetto condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto assunzionale sopra specificato, con decorrenza economico-giuridica a far data dal 01.09.2016 presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria quale docente di ruolo (classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), e, per l'effetto, al risarcimento dei danni, nelle more maturati e maturandi in conseguenza della ritardata assunzione, nella misura da quantificarsi in corso di causa mediante CTU che individui le differenze stipendiali in minus che il ricorrente percepisce nella qualità di mero dipendente provinciale (soggetto ad un contratto di lavoro enti locali), rispetto a quanto percepito in qualità di docente ordinario della scuola in applicazione del contratto statale di lavoro docenti sino al 31.08.2016, oltre ai danni per la lesione alla sua sfera lavorativa e di dignità legata alla privazione del lavoro di docente da quantificarsi anche in via equitativa.

motivi del ricorso:

Il ricorrente, a far data dal 9.9.1985, giusta delibera della Giunta Provinciale di Bari n. 696 del 7 aprile 1986 (doc. 1), recante conferma nel ruolo ordinario per la cattedra di "Esercitazioni di Chimica", sino a tutto il 31.08.2016, è stato docente ordinario sulla

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

cattedra di esercitazioni di azienda agraria presso l'Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria (istituto riconosciuto dallo Stato e pareggiato).

Dopo oltre quaranta anni di onorato servizio, è accaduto che, nell'ambito della politica dismissiva delle Province, adottata dal Governo, il d.p.r. del 14.09.2015 (pubblicato in G.U. n. 256 del 3.11.2015-doc. 2) è stata decretata la statalizzazione dell'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria e, per l'effetto, il Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione del M.I.U.R. ha deciso l'avvio della procedura di mobilità del personale docente di ruolo ed ATA in servizio presso il medesimo Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria.

L'istante, intendendo avvalersi dell'opportunità prevista dal citato d.p.r. del 14.09.2015, e volendo proseguire la sua attività lavorativa di insegnamento, ha partecipato alla procedura di mobilità straordinaria indetta con avviso di mobilità approvato con D.D.G. dell'U.S.R. per la Puglia prot. n. 818 del 25.1.2016 (doc. 3), che si è conclusa con l'approvazione della graduatoria da parte della provincia Bat (Determina dirigenziale n. 242 del 3.3.2016 – doc. 4).

L'atto di approvazione della graduatoria ha visto il ricorrente utilmente collocato, e dunque avente diritto alla mobilità, sin dal giorno 3 marzo 2016.

Senonchè, dopo l'approvazione della predetta graduatoria, né l'U.S.R. (ambito territoriale della provincia di Bari) né la provincia Bat hanno comunicato alcunchè al ricorrente, tanto da indurlo, nel mese di luglio 2016, a compulsare l'Ufficio scolastico provinciale di Bari a far conoscere le sue determinazioni in merito.

In esito a detta istanza del ricorrente, l'Ufficio scolastico, con laconica *e mail* del 13.7.2016 (doc. 5), ha comunicato la sua contrarietà alla mobilità del medesimo in quanto, a suo dire, sarebbe stato carente del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Successivamente, il ricorrente, a mezzo del suo difensore, con lettera racc.ta a/r e pec datata 30.08.2016 (doc. 6) rappresentava all'U.S.R. (ambito territoriale della provincia di Bari) le sue ragioni.

Avv. Antonio GUANTARIO  
*Patrocinante in Cassazione*

In sostanza l'U.S.R. ha comunicato che non intende procedere all'assunzione in quanto a suo avviso il ricorrente non possiede il requisito dell'abilitazione all'insegnamento. Di qui il ricorso.

## 1) LA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Le controversie in materia di lavoro nelle Pa sono attribuite alla competenza del giudice ordinario nelle vesti di giudice del lavoro (cfr. Tar Puglia, Bari, sezione 2, sentenza 7 settembre 2015, n. 1233).

L'articolo 63 del D.lgs 165/2001 assegna al giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pa e, in particolare, l'assunzione al lavoro, l'indennità di fine rapporto, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, le controversie relative ai comportamenti antisindacali, alla contrattazione collettiva promosse dall'Aran, dalla Pa o dalle organizzazioni sindacali, nonché le controversie aventi a oggetto le indennità di fine rapporto, qualunque ne sia la denominazione e la modalità di corresponsione.

La giurisdizione ordinaria si incardina anche nell'ipotesi di procedure di mobilità interna ovvero intercompartimentale (mobilità per passaggio tra amministrazioni), le quali implicano, da un lato (mobilità interna), una mera modifica del profilo professionale del dipendente all'interno della medesima amministrazione, rimanendo inalterate categoria e posizioni economica, e, dall'altro, in quanto, nell'ambito della mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni, la procedura integra **una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto.**

Al contrario, non costituisce elemento idoneo a incardinare la giurisdizione amministrativa la circostanza che i provvedimenti originari, aventi a oggetto il piano assunzionale e la programmazione del fabbisogno, nonché il regolamento sulle procedure di mobilità, siano espressione di scelte discrezionali, tali da configurare una situazione di interesse legittimo in capo al soggetto interessato e radicare la

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Tali atti hanno la natura di atti presupposti della procedura, che, anche a volerne riconoscere la natura amministrativa quali atti di macro-organizzazione, sono comunque sindacabili dal giudice ordinario ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del Dlgs 165/2001, in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale.

Mancano, in particolare, l'elemento novativo e quello costitutivo, necessari e sufficienti a determinare l'assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali, ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 63 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165.

L'istituto in questione, infatti, attiene alla gestione del rapporto lavorativo e non presuppone in senso stretto l'esercizio di un potere amministrativo, che giustifichi, in costanza di privatizzazione dell'impiego alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Inoltre, la giurisdizione dell'A.G.O. - caratterizzata anche dal potere di pronunciare sentenze con efficacia costituiva (articolo 63, comma 2) - riguarda le assunzioni che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali (per esempio avviamento attraverso le liste di collocamento), indipendentemente dalla considerazione che a tali fini debbano essere effettuate verifiche idonee circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, posto che nella specie non si registra un accertamento comparativo di stampo concorsuale ma solo una valutazione individuale della sussistenza dei requisiti in capo al soggetto che vanta il titolo prioritario ai fini dell'assunzione.

In presenza dei requisiti legittimanti, il soggetto che vanta titolo all'assunzione è portatore di un diritto soggettivo la cui cognizione è, quindi, devoluta al giudice ordinario.

La posizione di diritto soggettivo è confermata dallo stesso tenore del citato articolo 68, comma 2, il quale prevede che la pronuncia del giudice ordinario, che accerta il

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

diritto all'assunzione ha efficacia costitutiva.

## Deroghe al principio generale

L'articolo 63 comma 4 del Dlgs 165/2001 contiene un'unica deroga al principio generale. Stabilisce, invero, che permane la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione" nelle pubbliche amministrazioni.

Ciò in quanto si tratta di atti che evidentemente conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto e, quindi, non influenzati dalla sua privatizzazione, mentre il giudice ordinario è competente per le controversie che dovessero sorgere mentre il rapporto è già in atto.

Al giudice amministrativo sono riservate solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, dalla pubblicazione del bando all'approvazione della graduatoria dei vincitori, stante la caratterizzazione amministrativa degli atti relativi ad una procedura di evidenza pubblica.

Si tratta di una giurisdizione di legittimità, concernente posizioni di interesse legittimo, giacché la nozione di concorso evoca, di per sé, una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria. In tale contesto rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall'espletamento di prove *stricto sensu* intese, sia i concorsi per soli titoli.

Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni non basate su logica selettiva: chiamate dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista.

Nello specifico, queste ultime tendono esclusivamente alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non sono caratterizzate dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota qualificante del concorso per l'accesso all'impiego, anche per soli titoli.

\* \* \*

I motivi che seguono oltre che dimostrare il buon fondamento del diritto rivendicato

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

dal ricorrente valgono a dimostrare l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi applicativi del d.p.r. del 14.9.2015 nella parte in cui abbiano introdotto, sempre che lo abbiano fatto, previsioni dirette ad esigere dai partecipanti alla mobilità il titolo dell'abilitazione. In tal caso l'illegittimità degli atti dovrà essere deliberata dal Giudice per disapplicarli ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Dlgs 165/2001.

## 2) VIOLAZIONE DEL D.P.R. DEL 14.09.2015 (PUBBLICATO IN G.U. N. 256 DEL 3.11.2015); NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI

I n. nove posti di cui all'avviso di mobilità bandito dall'USR di Bari (doc. 3) sono quelli relativi ai docenti in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria e rinvencono dalla "fotografia" del personale docente in servizio, così come operata dal MIUR per richiedere l'autorizzazione al Governo all'assunzione delle medesime unità nei ruoli dello Stato, in vista della statalizzazione di detto Istituto.

Coerentemente con quanto richiesto dal MIUR, il Governo ha autorizzato le nuove assunzioni, tra cui quella del ricorrente, con il citato d.p.r. del 14.9.2015, senza fare alcuna distinzione tra docenti già abilitati per l'insegnamento nella scuola statale e coloro che non lo fossero. Il d.p.r. citato ha tenuto conto dei posti relativi ai docenti in servizio, tra cui il ricorrente, che hanno un nome e un cognome con il relativo dossier personale. Non si vede per quale ragione si dovrebbe impedire al ricorrente di passare al ruolo statale in sede di stipula del contratto di lavoro, e all'esito favorevole della procedura di mobilità messa a bando, se il suo passaggio è stato in via preventiva autorizzato dal d.p.r. del 14.09.2015. Ove lo Stato avesse opinato che il ricorrente non avesse i requisiti per passare al ruolo statale, il d.p.r. non avrebbe dovuto autorizzare l'assunzione dell'unità lavorativa. Se l'autorizzazione preventiva è stata decretata a monte non sussiste alcun ostacolo normativo all'assunzione del ricorrente.

Nel caso in esame non si tratta di mobilità intercompartimentale ordinaria, ma di carattere eccezionale e straordinario, diretta ad assicurare il passaggio nei ruoli



# STUDIO LEGALE GUANTARIO

Avv. Antonio GUANTARIO  
*Patrocinante in Cassazione*

statali dei docenti in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, facendoli transitare nell'Istituto Superiore Lotti-Umberto I di Andria.

**D'altro canto il passaggio per mobilità intercompartimentale è una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una mera cessione del contratto e non già una nuova assunzione.**

Ne discende che il ricorrente, una volta acclarato che ha regolarmente partecipato alla mobilità bandita dall'USR (ambito territoriale della Provincia di Bari) ed è utilmente collocato in graduatoria per la Classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), ha diritto ad essere assunto presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria, quale effetto della cessione di contratto in cui si risolve la mobilità tra amministrazioni.

Nei medesimi sensi si è espressa la Provincia BAT con la sua nota prot. n. 0033433-16 del 3.8.2016 (doc. 12) con cui ha chiarito che per l'individuazione dei requisiti da possedere per il personale da far transitare nei ruoli dello Stato si deve far riferimento alla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio presso l'Istituto tecnico Agrario "Umberto I", e non già a quella attualmente vigente. A conferma di quanto detto, è di estrema importanza rilevare che il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente presso l'Istituto tecnico Agrario Umberto I di Andria, per oltre 40 anni, con l'approvazione reiterata dell'U.S.R. Ambito Territoriale della Provincia di Bari che, annualmente, richiedeva l'elenco del personale docente e non docente in servizio, con l'indicazione dei titoli ed abilitazioni possedute da ciascuno, per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità di detto Istituto.

A questa stregua, non si giustifica l'improvviso *revirement* dell'U.S.R. (Ambito territoriale della Provincia di Bari) che, dopo quaranta anni di servizio, vorrebbe introdurre retroattivamente un requisito non richiesto dalla legge e non esigibile dal ricorrente.

In punto, ove si renda necessario, soccorre l'art. 11 delle Preleggi che fissa il principio generale della irretroattività della legge la quale dispone soltanto per il

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

futuro, salvo deroga espressa e previsione di retroattività.

In via del tutto subordinata, ove si dovesse ritenere che il bando di mobilità e/o atti amministrativi presupposti contengano l'espressa previsione del requisito dell'abilitazione anche per i docenti degli insegnamenti tecnico-pratici (ITP) il Giudice adito dovrà considerarla illegittima e disapplicarla ex art. 63 del D.lgs 165/2001 per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso.

### 3) VIOLAZIONE DEL D.M. 30.01.1998 n. 39. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 PRELEGGI PER GLI STESSI MOTIVI ESPOSTI NEL MOTIVO SUB 2.

Il titolo dell'abilitazione non può essere richiesto al prof. Angelo LISO in quanto deve ritenersi che il titolo di perito agrario, all'epoca dell'assunzione presso l'I.T. Agrario provinciale (delibera di G.P. n. 696 del 07.04.1986), era in sé abilitante, così come confermato dal D.M. 30.01.1998 n. 39 (doc. 7); in ogni caso non sono state bandite regolarmente sessioni abilitanti per la Classe di concorso 5/C.

Ad ulteriore conforto del fatto che il ricorrente non è soggetto ad alcun titolo di abilitazione ad hoc, deve rilevarsi che già nella relazione degli Ispettori scolastici dott. Gaetano Cannizzaro e dott. Giuseppe Tenore, datata 13.09.2002 (doc. 10), il prof. Angelo Liso veniva ricompreso tra i docenti da considerarsi giuridicamente abilitati; In ogni caso è sintomatico che il Tribunale di Pistoia, in sede collegiale, con ordinanza del 24.06.2016 (doc. 8), di conferma del provvedimento cautelare urgente emesso in sede monocratica, ha ribadito che il d.m. n. 39/1998 individua all'art. 2, comma 1 (rinviano alla Tabella C annessa al decreto) le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole di istruzione secondaria, con l'espressa precisazione, contenuta al comma 2, che la Tabella C fissa per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi; inoltre nella colonna 2 della citata Tabella C, relativa alla classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), viene identificato il diploma di perito agrario o agrotecnico,

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

coincidente con quello posseduto dal prof. Angelo Liso; di conseguenza su questa base l'odierno ricorrente, legittimamente, ha conseguito la (ed è in possesso della) portata abilitante del titolo scolastico.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. SOTTO FORMA di VIOLAZIONE DELLA GRADUATORIA APPROVATA (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 242 DEL 3.3.2016) DALLA PROVINCIA BAT PER LA MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE DE QUA.

La graduatoria approvata dalla Provincia BAT con d.d. n. 242/2016 (doc. 4) considera il prof. Angelo Liso come abilitato e, peraltro, è da ritenersi valida ed efficace in mancanza di impugnativa di terzi e/o di atti di autotutela emessi dall'autorità competente;

Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. n. AOOORPU.3211 del 14.03.2016 (doc. 9), ha trasmesso al Dirigente dell'Ufficio III.USR Puglia Ambito territoriale di Bari la graduatoria approvata dalla Provincia BAT, con D.D. n. 242 del 3.3.2016, così mostrando di non intravedere alcun ostacolo alla stipula del contratto di lavoro con il ricorrente.

Stando così le cose, non è revocabile in dubbio che nella specie si applica il disposto dell'art. 21 quater della L. n. 241/90 e s.m.i. secondo cui:

**Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)**

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

E' evidente che l'U.S.P. di Bari ha l'obbligo di eseguire immediatamente la graduatoria del bando di mobilità predetto che vede utilmente collocato il ricorrente, così come peraltro aveva già stabilito lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. n. AOOORPU.3211 del 14.03.2016 (doc. 9).

## 5) DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE SUBITO DAL RICORRENTE.

Il ricorrente, nelle more del giudizio di merito, subisce il danno grave ed irreparabile di vedere cessata la sua attività lavorativa di docente per passare a compiti meramente amministrativi presso gli uffici della provincia Bat, con conseguente infrazione in suo danno di un *vulnus* alla sua dignità di lavoratore e del diritto ad esprimere la sua personalità nel lavoro di docente, per il quale si è speso per tutta la vita.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende indispensabile una misura cautelare (ordine di stipulare il contratto di assunzione, sia pure subordinato all'esito del giudizio di merito) che consenta al ricorrente di continuare ad insegnare e a vedere attuato il suo passaggio nel corpo docente dell'Istituto l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti Umberto I di Andria

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assunzione predetta, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che l'interesse a svolgere il lavoro di docente ha risvolti di chiara e preminente natura morale (e non solo patrimoniale) insuscettibili di ristoro risarcitorio, senza dire che, medio tempore, il posto potrebbe essere assegnato ad altri ed essere perduto per sempre.

Sotto altro profilo sussiste anche il danno patrimoniale grave ed irreparabile dovuto alla perdita degli emolumenti legati alla funzione docente (pari a circa € 257,00 mensili), rispetto a quanto dovrà percepire in qualità di mero dipendente amministrativo della provincia Bat. E' superfluo precisare che per un soggetto che

# STUDIO LEGALE GUANTARIO

**Avv. Antonio GUANTARIO**  
*Patrocinante in Cassazione*

vive di stipendio (cfr busta paga- doc. n. 13), la decurtazione improvvisa di una cospicua quota sconvolge il suo menage familiare (coniugato con figli), scardinandone gli equilibri.

**d)** INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: “tutti i docenti potenziali docenti che potrebbero essere attributari del posto rivendicato dal ricorrente presso l’Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria quale docente di ruolo (classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie))

**e)** SPECIFICAZIONE DELL’INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE DEVE ESSERE SPEDITA L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: **e mail:** *segreteria.guantario@gmail.com - pec: info@pec.studiolegaleguantario.it*

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) decreto fissazione udienza di discussione per la trattazione del procedimento cautelare del 21.09.2016 emesso dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 6415/2016-1; nonché di fissazione udienza di discussione del giudizio ordinario del 15.3.2017, emesso dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 6415/2016.

Bari, lì 22.09.2016.

Avv. Antonio Guantario